

Sentenza: n. 71 del 28 marzo 2012

Materia: bilancio e contabilità pubblica, finanza regionale

Limiti violati: secondo la ricorrente gli artt. 38 e 43 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 9

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

La Regione Sicilia ha promosso, per violazione degli articoli 38 e 43 dello statuto della Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, dell'articolo 9 (recante le disposizioni transitorie e finali del decreto), nella parte in cui *«non fa espressa menzione dell'inapplicabilità del Decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale né contiene alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare in tali Regioni gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma della Costituzione»*.

Il decreto legislativo oggetto di censura, adottato, come dichiara l'articolo , «in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16» della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), *«definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona»*.

La ricorrente premette che, in difetto di una disposizione che ne escluda l'applicabilità alle Regioni ad autonomia differenziata, l'impugnato decreto legislativo trova applicazione immediata alla Regione siciliana, senza il ricorso alle peculiari procedure previste per l'adozione della normativa di attuazione degli statuti speciali e, in particolare, di quelle previste dall'articolo 43 dello Statuto siciliano, il quale riserva ad una Commissione paritetica tra Stato e Regione la determinazione di tale normativa. La Regione conclude che la diretta applicazione del decreto lede la propria autonomia, perché sottrae al negoziato sul federalismo fiscale tra la Regione e lo Stato la materia relativa all'attuazione del quinto comma dell'articolo 119 Cost., ivi compresa quella relativa agli interventi di perequazione infrastrutturale, che, secondo la medesima Regione, sono specificamente regolati dall'articolo 38 dello Statuto. In particolare, la lesione deriverebbe dalla mancata applicazione della regola stabilita dall'articolo 43 dello Statuto secondo cui per l'attuazione statutaria è necessario l'intervento della Commissione paritetica.

La Corte invece ritiene che la lesione lamentata dalla Regione Siciliana manca di fondamento normativo poiché il comma 1-bis dell'art. 16 non estende la delega contenuta in tale articolo agli enti ad autonomia differenziata.

Nel merito, la questione non è fondata, perché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo che il decreto legislativo impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano, trovi diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana. L'erroneità di tale assunto interpretativo risulta evidente dall'esame del quadro normativo di riferimento, dal quale si desume che il legislatore delegante, nel dare attuazione all'articolo 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato a porre una disciplina unilaterale. Ha preferito infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali.

La Consulta sottolinea che l'applicazione agli enti ad autonomia differenziata dell'articolo 16 della legge di delega è esclusa dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge. Esso, infatti, stabilisce espressamente, come riconosciuto nella sentenza n. 201 del 2010, il principio generale che *«Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27»*. L'inapplicabilità a tali enti di detto articolo 16 comporta, quindi, che il suo comma 1-bis (efficace dal 18 giugno 2011), nel disporre che i predetti interventi perequativo-solidaristici *«sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»*, non amplia la sfera di efficacia soggettiva attribuita dal comma 2 dell'articolo 1 all'intero articolo 16, il quale, quindi, continua a riferirsi nel suo complesso esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti territoriali in esse compresi.

Agli enti ad autonomia differenziata deve invece ritenersi applicabile, quanto ai suddetti interventi perequativi-solidaristici, l'articolo 27 della legge di delegazione, come espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge. Il citato articolo 27, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente, *come affermato anche nella sua rubrica*, alle *«regioni a statuto speciale e [...] province autonome»*, dispone, in particolare, che: a) *gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti [...] secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» (comma 1); b) alle norme di attuazione statutaria è affidata la disciplina delle «specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale» (comma 2, secondo periodo).*

Ne consegue che, solo l'articolo 27 e non anche l'articolo 16 della legge di delegazione si applica nei confronti degli enti ad autonomia differenziata, e che l'impugnato decreto, attuazione del citato articolo 16, si riferisce alle sole Regioni ad autonomia ordinaria e non ha efficacia nei confronti della ricorrente Regione a Statuto speciale. Ne consegue, inoltre, che, in forza della scelta discrezionale operata dal legislatore statale attraverso l'articolo 27, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 Cost. sono riservati, per quanto attiene alla Regione siciliana, alle procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall'articolo 43 dello Statuto siciliano.

Diversamente da quanto affermato dalle parti, il decreto legislativo impugnato non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo). Infatti l'articolo 27 riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi, anche gli interventi di perequazione infrastrutturale.

Non osta a tale conclusione il disposto dell'articolo 22 della legge di delegazione, riguardante specificamente la perequazione infrastrutturale, il quale, pur essendo applicabile, per espressa statuizione del ricordato comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge, agli enti ad autonomia differenziata, non prevede alcuna riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti

speciali. Occorre precisare che l'articolo 22 (composto da due commi), in realtà, è applicabile alle Regioni a statuto speciale non nella sua interezza – *come potrebbe far erroneamente ritenere il generico richiamo, contenuto nel comma 2 dell'art. 1, alle «disposizioni di cui agli articoli [...] 22 [...]»* –, ma limitatamente al comma 1, perché il comma 2 si riferisce non agli enti medesimi, ma alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti locali esistenti nel territorio di queste.

Infatti, quest'ultimo comma 2, nello stabilire alcuni criteri di individuazione degli interventi «finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione» in relazione al recupero del deficit infrastrutturale, precisa che tali criteri operano «nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21», cioè nella fase transitoria prevista per le Regioni e per gli enti locali da due articoli della legge di delegazione che, in base al menzionato comma 2 dell'articolo 1, non sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata. Ne consegue che l'unica disposizione dell'articolo 22 riguardante questi ultimi enti è il comma 1, il quale non tocca, però, la disciplina sostanziale delle misure di cui al quinto comma dell'articolo 119 Cost., ma si limita a porre alcuni criteri procedurali per la loro applicazione.

L'efficacia meramente transitoria («in sede di prima applicazione») e la sopra evidenziata peculiare ratio del comma 1 dell'art. 22 rendono tale disposizione *lex specialis* rispetto all'articolo 27 della stessa legge di delegazione e giustificano la sua diretta applicazione agli enti ad autonomia differenziata, senza alcun rinvio alle procedure legislative previste per l'attuazione statutaria. Sotto tale profilo, la sottolineata specialità dell'art. 22 non smentisce, ma conferma la regola della riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti disposta dall'art. 27 della legge di delegazione.